

Tributo per i Servizi indivisibili
2014

TASI

- ***cosa c'è da sapere***
- ***quanto e quando si paga***
- ***come effettuare il pagamento***



COMUNE DI GENOVA

TASI - Tributo per i servizi comunali indivisibili

La Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2014 n. 147 e s.m.i.) ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale) di cui TASI (Tributo per i servizi comunali indivisibili) è una componente.

Il gettito TASI è destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune quali ad esempio: pubblica illuminazione, polizia municipale, manutenzione suolo e verde pubblico, gestione infrastrutture, mobilità etc.

Da cosa è disciplinato il tributo?

La norma di riferimento è l'art. 1 commi da 669 a 688 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Nel Comune di Genova il tributo è disciplinato dal:

- Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi comunali indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20 maggio 2014.
- Aliquote TASI approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20 maggio 2014.

I provvedimenti TASI sono stati pubblicati, ai sensi di Legge, sul sito del MEF e sono consultabili anche sul sito del Comune di Genova alla pagina "Tasse e Tributi".

LA TASI NEL COMUNE DI GENOVA

Chi deve pagare

Per il 2014 nel Comune di Genova TASI deve essere pagata dai proprietari o titolari di diritto reale sulle tipologie di immobili di seguito riportate.

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

Nel Comune di Genova l'imposta si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'IMU.

IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

La TASI si applica anche agli immobili assimilati all'abitazione principale per legge e per regolamento.

Sono assimilati all'abitazione principale per Legge :

- L'abitazione del coniuge superstite che continua a risiedere nell'abitazione coniugale che gode del diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 540 Codice Civile;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

Sono assimilati all'abitazione principale per Regolamento:

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d'imposta IMU, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. n° 445/2000, attestante il possesso della certificazione ISEE non superiore a 15.000 Euro del nucleo familiare del comodatario, relativo all'anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l'agevolazione IMU.

ALTRI CASI DI APPLICAZIONE DELLA TASI 2014 NEL COMUNE DI GENOVA

- Immobili strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

quanto e quando si paga:

la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), cioè la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per il coefficiente riferito alla tipologia di immobile.

La TASI può essere pagata **in un'unica soluzione entro il 16 giugno** oppure versando una rata in **acconto entro il 16 giugno 2014**, in misura pari al 50 per cento dell'imposta annua dovuta, e la restante parte a **saldo entro il 16 dicembre 2014**.

ALIQUOTE 2014 DEL COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova, con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20/05/2014 ha approvato il regolamento TASI e fissato le seguenti aliquote e detrazioni:

- **Aliquota dello 0,33 per cento**
Abitazione principale (escluse quelle in A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, e unità immobiliari, nonché relative pertinenze, ad essa assimilate ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- **Aliquota dello 0,10 per cento**
Immobili strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
- **Aliquota dello 0,10 per cento**
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- **Aliquota dello 0 per cento**
Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica.

DETRAZIONI DALL'IMPOSTA

DETRAZIONI STANDARD 2014

- **114 euro** per gli immobili con **rendita sino a euro 500 euro**
- **80 euro** per gli immobili con **rendita superiore a 500 fino a 700 euro**
- **50 euro** per gli immobili con **rendita superiore a 700 fino a 900 euro**
- **50 euro** per immobili con **rendita superiore a 900 euro solo nel caso in cui il possessore dell'immobile abbia un ISEE inferiore ad € 15.000**

ULTERIORE DETRAZIONE 2014 PER FAMIGLIE

- **25 euro** per ogni figlio convivente, fiscalmente a carico, con età inferiore agli anni 26 per gli immobili con **rendita sino a 500 euro**
- **20 euro** per ogni figlio convivente, fiscalmente a carico, con età inferiore agli anni 26 per gli immobili con **rendita superiore a 500 fino a 700 euro**
- **15 euro** per ogni figlio convivente, fiscalmente a carico, con età inferiore agli anni 26 per gli immobili con **rendita superiore a 700 fino a 900 euro**
- **15 euro** per ogni figlio convivente, fiscalmente a carico, con età inferiore agli anni 26 per immobili con **rendita superiore a 900 euro solo nel caso in cui il possessore dell'immobile abbia un ISEE inferiore ad € 15.000.**

DETRAZIONI PER RENDITE SUPERIORI AD EURO 900

- Il contribuente che intende usufruire delle detrazioni spettanti alle rendite catastali superiori a 900 euro dovrà presentare, pena l'inammissibilità, entro il termine del versamento del saldo d'imposta TASI, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso della certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, relativo ai redditi dell'anno precedente rispetto a quello per cui si richiede l'agevolazione.

come effettuare il pagamento :

Il versamento della TASI per l'anno 2014 deve essere effettuato con modello F24 entro le scadenze indicate al paragrafo precedente utilizzando i seguenti i codici tributo:

- “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze.
- “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale.
- “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
- “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Si ricorda che il codice ENTE del Comune di Genova è **D969**.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it; Per il Comune di Genova il codice è: D969;
- nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
- nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

- nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Il modello F24 è disponibile presso uffici postali, sportelli bancari oppure on-line sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell’F24 può essere effettuato presso:

- uffici postali
- banche
- on-line.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E CALCOLO DELL'IMPOSTA

La base imponibile dell' imposta per i fabbricati è il valore della rendita catastale rivalutata del cinque per cento e moltiplicata i seguenti coefficienti:

- 160 per le abitazioni del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati del gruppo catastale D/5 e d A/10;
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione dei D/5);
- 55 per i fabbricati del gruppo catastale C/1;

Il calcolo dell'imposta sarà quindi:

Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X il coefficiente specifico per ogni categoria X l'aliquota prevista - detrazioni.

Di seguito alcuni esempi di calcolo:

- **abitazione principale di categoria catastale A4 con rendita catastale pari ad € 700 posseduta da un nucleo familiare con un solo figlio a carico di età inferiore ad anni 26, l'imposta sarà così determinata:**

[Rendita catastale rivalutata (rendita X 1,05) X 160 X l'aliquota prevista(0,33/100)] – detrazione (detrazione base + detrazione figli)

$$(700 \times 1,05 \times 160) \times (0,33/100) - (80 + 20) = 288,08$$

prima rata = 50% imposta = € 144

In caso di coniugi contitolari, tale importo andrà diviso pro quota.

- **abitazione principale di categoria catastale A4 con rendita catastale pari ad € 350 posseduta da un nucleo familiare senza figli carico, l'imposta sarà così determinata:**

$$(350 \times 1,05 \times 160) \times (0,33/100) - (114) = 80$$

The diagram consists of three blue speech bubbles arranged horizontally. The first bubble on the left contains the text 'Rendita catastale'. The middle bubble contains 'Aliquota'. The third bubble on the right contains 'Detrazione base'. Above these bubbles is the mathematical formula: $(350 \times 1,05 \times 160) \times (0,33/100) - (114) = 80$.

prima rata = 50% imposta = € 40

In caso di coniugi contitolari, tale importo andrà diviso pro quota.

- **abitazione principale di categoria catastale A3 con rendita catastale pari ad € 950 posseduta da un nucleo familiare con figli carico ed ISEE superiore ad euro 15.000 l'imposta sarà così determinata:**

$$(950 \times 1,05 \times 160) \times (0,33/100) - (0) = 526,68$$

The diagram consists of two blue speech bubbles arranged horizontally. The first bubble on the left contains the text 'Rendita catastale'. The second bubble on the right contains 'Aliquota'. Above these bubbles is the mathematical formula: $(950 \times 1,05 \times 160) \times (0,33/100) - (0) = 526,68$.

prima rata = 50% imposta = € 263

In caso di coniugi contitolari, tale importo andrà diviso pro quota.

sarà disponibile un calcolatore TASI on-line nel sito internet del Comune di Genova, www.comune.genova.it alla voce "Tasse e Tributi".

Come contattarci:

Numero verde **800184913** attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00

Mail: tasionline@comune.genova.it (*)

(*) **Nota bene:** la casella di posta tasionline@comune.genova.it è una casella standard (quindi non posta certificata PEC). Di conseguenza se si utilizza una casella PEC verificare che le impostazioni del proprio gestore di posta elettronica permettano la ricezione di messaggi da caselle di posta elettronica standard ovvero utilizzare una casella standard (non PEC). In caso contrario non sarete in grado di ricevere la risposta inviata da tasionline@comune.genova.it

Le informazioni sull'imposta e sulle problematiche inerenti la stessa possono essere anche reperite presso:

l' Ufficio ICI/IMU/TASI

"Matitone", via di Francia, 1 e 3 - secondo piano, entrata lato ponente

Tel 010.469991

orario: da lunedì a venerdì 8.30- 12.30 mercoledì anche 14 - 16

La Direzione Politiche delle Entrate e Tributi

via Cantore 3 - 10° piano

Tel. 010.5575584

orario: da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30 mercoledì anche 14 - 16.

E' possibile usufruire, dal 30 maggio al 16 giugno 2014 di un servizio di assistenza al calcolo TASI personalizzato solo su prenotazione presso gli uffici del Comune , via di Francia 1 e 3, secondo piano, entrata lato ponente.

Le prenotazioni possono essere effettuate contattando il numero verde **800184913** o attraverso l'Agenda elettronica presente sul sito internet del Comune di Genova www.comune.genova.it alla voce "Tasse e Tributi" – Ufficio TASI.

n.b. Tutto il personale di contatto possiede le competenze e l'esperienza necessaria per fornire risposte efficaci ed assicurare che il rapporto con l'utente sia sempre improntato al rispetto ed alla cortesia. Tutti gli operatori di sportello sono identificabili tramite badge di riconoscimento.